



(da www.servizi-legali.it)

I Consigli degli ordini degli avvocati non possono condizionare l'accoglimento di domande di iscrizione all'albo (nella sezione speciale dell'albo degli avvocati comunitari stabiliti) all'esito positivo di accertamenti circa l'acquisizione, da parte del richiedente l'iscrizione, di alcuna competenza professionale (know how) aggiuntiva all'estero rispetto alla condizione di partenza, o circa il sostenimento d'un esame che certifichi le competenze dell'aspirante avvocato stabilito nelle materie oggetto della professione.

Anzi, i COA proprio non possono fare tali indagini, in quanto radicalmente inidonee a fondare la loro decisione sulle domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati comunitari stabiliti. E se le fanno, a mio avviso, rischiano addirittura di dover pagare i danni per il ritardo ingiustificato nell'iscrizione all'albo dell'aspirante.

Si consideri: già si leggeva nel dossier 402 della Camera del 6 giugno 2012 (elaborato per approfondire gli aspetti di dubbia legittimità costituzionale del progetto di legge di riforma forense) <<l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti, come disciplinata dall'articolo 16, comma 4, appare in contrasto con le disposizioni contenute nella direttiva 98/5/CE, che all'articolo 3, comma 2 prevede che l'autorità competente dello Stato membro ospitante procede all'iscrizione dell'avvocato su presentazione del documento

attestante l'iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine e che essa può esigere che l'attestato dell'autorità competente dello Stato membro di origine non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 28340 del 15 dicembre 2011, che ha stabilito che "l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti (...) è, ai sensi dell'art. 3, comma 2, direttiva 98/5/Ce e del D. Lgs. n. 96 del 2001, art. 6, comma 2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente Autorità di altro Stato membro" >>.

In linea con tali critiche il testo della legge di riforma forense definitivamente approvato il 21/12/2012 (ora l. 247/2012) non riporta più la (precedentemente prevista) disposizione per cui *"L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, può essere subordinata dal consiglio dell'ordine alla presentazione di apposita documentazione comprovante l'esercizio della professione nel Paese d'origine per un congruo periodo di tempo "*.



